MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

Art. 4

Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo

All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalita' previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonche' i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

c) i periodi relativi ad attivita' svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonche' con imprese elettriche private.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private
Estremi	Legge 25 novembre 1971, n. 1079
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-del-fondo-speciale-di-previdenza-per-i/art-4-periodi-riscattabili-per-le-prestazioni-del-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it